

REGOLAMENTO DELL'ORGANO DI GARANZIA IC ASSISI 3

(assunto con delibera n. 32 del 15 febbraio 2016 dal Consiglio di Istituto)

ART. 1 – FINALITÀ E COMPITI

L'Organo di Garanzia si basa sul principio per cui la scuola è una comunità, all'interno della quale ognuno ha il diritto/dovere di operare al fine di trovare una strada adeguata per una serena convivenza attraverso una corretta applicazione delle norme di cui al DPR n. 249 del 24 giugno 1998 (Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria), DPR n. 235 del 21 novembre 2007 (Regolamento recante modifiche e integrazioni al DPR 249/98), Nota del 31 luglio 2008 del Dipartimento per l'Istruzione – Direzione Generale per lo Studente, l'Integrazione, la Partecipazione e la Comunicazione.

Le sue funzioni, inserite nel quadro dello Statuto degli Studenti e delle Studentesse, sono:

- a) prevenire ed affrontare tutti i problemi e i conflitti che possano emergere nel rapporto tra studenti ed insegnanti e in merito all'applicazione dello Statuto ed avviarli a soluzione;
- b) esaminare i ricorsi presentati dai Genitori degli Studenti o da chi esercita la Patria Potestà in seguito all'irrogazione di una sanzione disciplinare a norma del regolamento di disciplina.

Il funzionamento dell'O.G. è ispirato a principi di collaborazione tra scuola e famiglia, anche al fine di rimuovere possibili situazioni di disagio vissute dagli studenti nei confronti degli insegnanti e viceversa.

ART. 2 – COMPOSIZIONE

L'Organo di Garanzia, nominato dal Consiglio di Istituto, è composto da:

- a) il Dirigente Scolastico, che lo presiede;
- b) due genitori designati dal Consiglio di Istituto tra i suoi membri;
- c) un insegnante designato dal Consiglio di Istituto tra i suoi membri appartenenti alla Scuola Secondaria di primo grado;
- d) un rappresentante del personale non docente designato dall'assemblea ATA.

I componenti dell'Organo di Garanzia restano in carica per un periodo di tempo corrispondente alla durata del Consiglio d'Istituto.

L'Organo di Garanzia è preposto a ricevere i ricorsi presentati dai genitori in merito all'irrogazione delle sanzioni disciplinari stabilite dagli organi competenti della scuola.

Ciascuno dei membri indicati viene sostituito in caso di incompatibilità o di dovere di astensione da un supplente, designato dal Consiglio d'Istituto.

Nel caso si verifichi una delle seguenti situazioni i componenti incompatibili vengono sostituiti da supplenti:

- a) Il genitore membro dell'Organo di Garanzia non può partecipare ad alcuna seduta né assumere alcuna iniziativa relativa a situazioni in cui è coinvolto il proprio figlio (dovere di astensione);
- b) Se l'insegnante, membro dell'Organo di Garanzia, è il soggetto che ha irrogato la sanzione non può partecipare ad alcuna seduta né assumere alcuna iniziativa relativa a situazioni in cui è coinvolto lo studente da lui sanzionato (incompatibilità).

I membri supplenti sono individuati con le seguenti modalità:

- a) la componente genitori fra i membri del Consiglio di Istituto,
- b) la componente docenti fra i membri del Consiglio di Istituto,
- c) la componente ATA fra i membri del Consiglio di Istituto.

Il Presidente provvede a designare il segretario verbalizzante.

ART. 3 – RICORSI PER LE SANZIONI DISCIPLINARI

Il ricorso avverso ad una delle sanzioni disciplinari irrogate può essere presentato da parte di chi vi abbia interesse (uno dei genitori o da chi esercita la patria potestà) mediante istanza scritta indirizzata al Presidente dell'O. G. e depositata presso la segreteria della scuola entro il termine di 15 giorni dalla comunicazione della sanzione. Il ricorso dovrà contenere una memoria in cui si ricordano i fatti e si esprimono le proprie considerazioni inerenti al fatto.

Ricevuto il ricorso, il Presidente, o personalmente o nominando un componente istruttore, provvede a reperire, se necessario, gli atti, le testimonianze, le memorie del docente e/o del Consiglio di classe e/o del Consiglio di Istituto che ha irrogato la sanzione, dell'alunno, della famiglia o di chi sia stato coinvolto o citato.

L'organo si riunisce entro 10 giorni dalla data di presentazione del ricorso e alla seduta chiama a partecipare lo studente a cui è stata comminata la sanzione e uno dei suoi Genitore o colui che ne esercita la Patria potestà. Qualora la sanzione sia stata irrogata per comportamento scorretto nei confronti di un docente o di un non docente, anch'egli è chiamato a partecipare alla seduta.

L'organo può confermare, modificare o revocare la sanzione irrogata, offrendo sempre allo studente la possibilità di convertirla in attività utile alla scuola.

In caso di conferma, modifica, o annullamento, il Dirigente Scolastico provvederà ad informare della decisione il Consiglio di Classe e la famiglia.

L'Organo di Garanzia può essere anche chiamato ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n.249/98 "Regolamento recante lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria" e sue integrazioni ad esprimersi su eventuali conflitti sorti all'interno della scuola in merito all'applicazione del Regolamento stesso.

ART. 4 – MODALITÀ E CRITERI GENERALI DI FUNZIONAMENTO

L'Organo di Garanzia viene convocato dal Presidente.

La convocazione ordinaria deve contemplare almeno quattro giorni lavorativi di anticipo rispetto alla data di convocazione. In caso di urgenza motivata, il presidente potrà convocare l'Organo di Garanzia anche con un solo giorno di anticipo ricorrendo se necessario alle vie brevi (contatti telefonici o via mail).

Ciascuno dei componenti dell'Organo di Garanzia è tenuto alla massima riservatezza in ordine alle segnalazioni ricevute, a ciò di cui è venuto a conoscenza in quanto membro o collaboratore dell'Organo di Garanzia; non può assumere individualmente alcuna iniziativa; può servirsi del materiale raccolto previo consenso dell'Organo stesso e per scopi esclusivamente attinenti alle finalità dell'Organo di Garanzia. La tutela della normativa della privacy è un impegno imprescindibile dei componenti dell'Organo di Garanzia (legge n. 675/1996 e successive modifiche e integrazioni).

Le deliberazioni dell'Organo di Garanzia sono assunte per votazione sulla base dei membri effettivamente presenti, il cui esito sarà verbalizzato. L'espressione del voto è palese.

Le decisioni sono assunte a maggioranza semplice ed, in caso di parità, prevale il voto del Presidente. Non è ammessa l'astensione.

Il verbale della riunione dell'Organo di Garanzia è accessibile ai portatori di interesse, secondo le norme e le garanzie stabilite dalle leggi sulla trasparenza e sulla privacy.

Per la validità della seduta è richiesta almeno la presenza della metà più uno dei componenti. Il membro, impedito ad intervenire, deve far pervenire al Presidente dell'Organo di Garanzia, per iscritto, prima della seduta la motivazione giustificativa dell'assenza. In caso di impossibilità a procedere l'Organo di Garanzia è riconvocato il primo giorno utile successivo la prima convocazione.

L'esito del ricorso viene comunicato per iscritto all'interessato e inserito nel fascicolo personale dello studente.

(Il presente Regolamento dell'Organo di Garanzia integra, con efficacia immediata, il regolamento vigente all'interno dell'Istituto Comprensivo Assisi3 e viene immediatamente pubblicato all'Albo online della scuola)